Articolo 1.
A seguito di mutamento di denominazione di "CARE&SHARE ITALIA ONLUS-ONG" è costituita l'Associazione denominata: "CARE TO ACTION ONLUS-ONG". L'Associazione, apolitica e laica, intende perseguire con metodo e continuità una azione tesa alla assistenza, scolarità e tutela dei bambini bisognosi, a tutelare e agevolare l'emancipazione delle donne in condizione di fragilità economica ed emotiva e concorrere ad azioni miranti allo sviluppo di comunità marginalizzate nel sud del mondo;
A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'acronimo ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 sarà sostituito dall'acronimo ETS o dalla locuzione "Ente del Terzo settore" di cui al D.Lgs 117/2017 e pertanto la nuova denominazione sarà "CARE TO ACTION ETS-ONG".

Articolo 2.
L'Associazione ha la sua sede in Venezia, Italia e ha carattere e operatività internazionali e nazionali.

Articolo 3.
La durata dell'Associazione è stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e, con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, potrà essere anticipatamente sciolta a norma di legge o prorogata.

Articolo 4.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è un'organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero affari esteri n. 2007/337/000703/5 del 23 febbraio 2007; L'associazione, a seguito di decreto 7/2017 del 19 giugno 2017, è iscritta al Elenco delle Organizzazione della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro, presso l'Associazione Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; si qualifica anche come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni.
L'attività sociale istituzionale non viene svolta a beneficio degli associati ma ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del sud del mondo ai sensi della legge 49/1987, art. 28, comma 4, lettera B, riformata dalla Legge 125/14 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" (artt. 1 e 2)", attualmente in vigore. Tale attività rientra nelle previsioni del D.Lgs. 117/2017, art. 5, lettere N), U), W) X).

Articolo 5.
L'Associazione opera per l'aiuto all'infanzia disagiata, alle donne in condizione di emarginazione e alle comunità marginalizzate nel sud del mondo, promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con organizzazioni internazionali di cooperazione allo sviluppo.

L'Associazione, si propone di perseguire i seguenti scopi di solidarietà:
• L'assistenza dei bambini bisognosi, in modo particolare fornendo sostegno a bambini poveri, orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
• La realizzazione e/o la gestione di centri di accoglienza di assistenza e di alfabetizzazione per bambini e adolescenti poveri, orfani e abbandonati;
• Il supporto a minori e a donne in condizione di estrema difficoltà sociale ai fini di una autopromozione personale, economica e culturale;
• La formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, autostima, dignità e forza di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;
• L'insegnamento ai minori orfani ed abbandonati di un comportamento responsabile improntato ai valori umani di amore, pace, verità, non violenza e rettitudine;
• L'assistenza e la riabilitazione di minori diversamente abili ai fini dell'inserimento in ambito scolastico e professionale;
• La promozione della donna, soprattutto in ambito lavorativo e sociale, con programmi tesi a valorizzarne il talento, l'autonomia e la resilienza;
• La cura di donne in particolare situazioni di bisogno personale, economico e culturale tramite programmi tesi alla self-reliance;
• L'intervento con progetti aventi carattere di sostenibilità in favore di comunità marginalizzate per agevolarne lo sviluppo dal basso e la coscienza di diritti e responsabilità individuali e collettive.
A tal fine l'Associazione promuove:
• Il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone;
• L'attività di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione professionale;

• Il sostegno economico a famiglie in particolare difficoltà, da espletarsi non attraverso una mera contribuzione in denaro, ma attraverso la creazione di opportunità lavorative e di micro-credito;
• Campagne ed iniziative di raccolta fondi;
• Iniziative di adozione internazionale;
• Sviluppo di programmi a tutela della dignità e dell'autoaffermazione della donna;
• La realizzazione e/o il restauro di infrastrutture atte a portare a compimento i suddetti fini;
• La promozione e l'esecuzione di iniziative di capacity building atte a portare a compimento i suddetti fini.
L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà collaborare con associazioni già esistenti, a patto che esista con le stesse una evidente comunione di scopi.

L'Associazione ed i suoi aderenti si impegnano a:
• Escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al paese in cui operano;
• Evitare di imporre alle comunità con cui collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;
• Il Consiglio direttivo dovrà astenersi dall'avvio di progetti per i quali non sia preventivamente assicurata l'adeguata copertura finanziaria.
La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte

Articolo 6.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, che intendono partecipare e collaborare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le finalità. Il rapporto che lega gli associati all'Associazione è improntato a principi di uniformità, democraticità e non temporaneità, ed è regolamentato dagli articoli seguenti.

Articolo 7.
Con la domanda di ammissione gli associati si impegnano al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi. Gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto in ragione di uno per persona dal momento dell'iscrizione nel relativo libro. I Soci hanno diritto di esaminare, con preavviso di dieci giorni, i libri sociali.

Articolo 8.
Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà presentare domanda scritta contenente le sue generalità e l'impegno ad osservare lo Statuto, i regolamenti ed i deliberati dell'Associazione stessa. In caso di persone giuridiche od enti dovranno essere riportati altresì i dati relativi alla persona che ne ha la legale rappresentanza.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, a maggioranza dei suoi membri, comunicandolo al richiedente nei trenta giorni successivi alla deliberazione. La deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati.
Qualora la richiesta di ammissione non sia accettata, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. Il richiedente potrà riproporla, chiedendo che su di essa deliberi l'assemblea ordinaria degli associati. Questa decide nella prima seduta successiva, in modo inappellabile. La qualità di associato non è trasferibile e si perde per morte, recesso ed esclusione.

Articolo 9.
A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 10.
L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di conferire il titolo di "Socio onorario" a coloro che si sono distinti nel perseguimento degli scopi dell'associazione. La qualità di "Socio onorario" consente la partecipazione all'assemblea con diritto di intervento, ma non di voto. I "Soci onorari" non sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee. L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà altresì di conferire il titolo di "Socio Emerito" a chi si ha indubbi ed eccezionali meriti nell'aver supportato e contribuito negli anni alla realizzazione degli scopi associativi. Il Socio emerito segue

le regole del socio onorario, relativamente a partecipazione e potere di voto.

Articolo 11.
Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Articolo 12.
Il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza dei suoi componenti, può proporre all'Assemblea l'esclusione di un associato che abbia danneggiato l'Associazione dal punto di vista morale o materiale, abbia fomentato dissidi al suo interno o abbia compiuto azioni in contrasto con gli scopi della stessa.
La deliberazione del Consiglio Direttivo, accompagnata dall'enunciazione dei motivi, andrà comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, fissando altresì, con un termine intermedio di almeno trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa da parte dell'interessato, la data di convocazione dell'assemblea degli associati per la discussione dell'esclusione. Nel frattempo il Consiglio Direttivo può provvedere alla sospensione del socio e dei suoi diritti assembleari. In tale assemblea l'interessato potrà intervenire di persona o farsi rappresentare con delega scritta per far sentire le proprie ragioni, potendo presentare documenti e testimonianze sui fatti di cui si discute. L'assemblea degli associati, qualora non ritenga di prendere una decisione nella seduta, potrà aggiornarsi nei termini ritenuti più congrui.
Verso la deliberazione dell'assemblea sia il Consiglio Direttivo che l'interessato potranno presentare appello al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 32entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esito della votazione assembleare.
E' ammesso il recesso volontario dall'associazione, da farsi per iscritto e che avrà effetto nel momento in cui la comunicazione sarà ricevuta all'indirizzo della sede dell'Associazione stessa. Per essere reintegrato nell'Associazione, l'interessato potrà presentare domanda di nuova ammissione, secondo le regole ordinarie.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione indisponibile a garanzia dei terzi, nonché da:
a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b) erogazioni, donazioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione con destinazione al patrimonio;
c) beni che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Articolo 14.
Il fondo di gestione dell'Associazione, distinto dal fondo di dotazione indisponibile, è costituito da:
a) quote che ogni associato sottoscrive e versa;
b) eventuali contributi da Stato, Regioni, Provincie, Comuni, enti pubblici e privati, privati cittadini (provenienti sia dall'Italia che dall'estero);
c) ogni altra entrata destinata al funzionamento, per la gestione ordinaria dell'Associazione.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3luglio 2017 n. 117.
Il patrimonio della associazione non potrà scendere al disotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 15.
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, nel cui ambito vengono nominati il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

Articolo 16.
L'Assemblea degli associati, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Articolo 17.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti gli associati in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio e rendiconto e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata e con l'indicazione di specifici argomenti da porre all'ordine del giorno da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati validamente iscritti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si seguono le modalità previste dall'articolo 25.
La convocazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, da inviare a ciascun associato almeno sette giorni prima a mezzo mail, PEC, raccomandata o mezzo che ne assicuri comunque la ricezione.ne assicuri comunque la ricezione.
L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale

Articolo 18.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un Consigliere delegato. L'Assemblea sceglie, su proposta del suo Presidente, un Segretario per la verbalizzazione della riunione.

Articolo 19.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario di Seduta, e conservato agli atti.

Articolo 20.
Il voto in Assemblea è palese. L'Assemblea può, in particolari circostanze, optare per il voto segreto; l'assemblea deciderà sul punto a maggioranza dei suoi membri. Ogni associato può rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.

Articolo 21.
L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva i bilanci;
d) delibera l'entità delle quote associative e l'eventuale esonero dalle stesse;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sull'esclusione dei Soci e, in seconda istanza, sulla loro ammissione;
g) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e sull'avvio di iniziative particolari;
i) delibera sulle richieste e proposte formulate dal Consiglio Direttivo;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea ordinaria dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati in prima convocazione, e di almeno un terzo associati in seconda convocazione; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente risulta prevalente per l'approvazione. L'assemblea decide sull'interpretazione dello Statuto e sull'eventuale regolamento organizzativo.

Articolo 22.
L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a) modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
c) iniziative in settori diversi da quelli indicati nell'art. 5 del presente Statuto;
d) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea straordinaria dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per modificare lo Statuto è comunque necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 23.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria. La maggioranza di essi è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato al momento della nomina dall'Assemblea ordinaria entro i limiti minimo e massimo di cui dal precedente comma. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di un Consigliere, la sostituzione sarà deliberata nella prima Assemblea utile e il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
La composizione quantitativa del Consiglio deve rimanere immutata per la durata del mandato.

Articolo 24.
Al Consiglio Direttivo sono riservati i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea degli associati. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere, ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto.
Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per il migliore funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per realizzare progetti determinati, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea degli associati la adozione di regolamenti interni.

Articolo 25.
La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e difronte ai terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o agli altri Consiglieri delegati, in relazione alle loro funzioni e ai poteri ad essi attribuiti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.
Se lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, scegliendolo al di fuori degli associati e affidandogli l'incarico con contratto di diritto privato, attribuendogli i poteri e le responsabilità ritenute del caso.
Il Direttore generale, assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, con facoltà di intervenire con propri pareri e relazioni e presentare progetti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede dell'associazione o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti gli interessati in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione. Esso viene convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
Di regola la convocazione è fatta almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire cinque giorni prima di quello della riunione. L'avviso con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare potrà essere inviato agli interessati con ogni mezzo idoneo (posta, email, sistemi di messaggeria istantanea) che ne assicuri comunque la ricezione. Gli interessati potranno prendere parte alla riunione anche tramite collegamento in teleconferenza, purché attraverso mezzi che consentano l'effettiva e contemporanea partecipazione di tutti alla discussione e deliberazione. La verbalizzazione delle riunioni così tenute sarà effettuata nel luogo nel quale si trova chi presiede l'adunanza. Spetta al presidente decidere sulla regolarità della convocazione e dello svolgimento della riunione, qualora sorgessero dubbi e contestazioni. Le riunioni sono valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica.

Articolo 27.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione.

Articolo 28.
Al Tesoriere spetta il compito e la responsabilità di custodire il patrimonio dell'Associazione e di curarne la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio. Su decisione del Consiglio Direttivo gli potranno essere attribuite le deleghe ritenute del caso per l'effettuazione di operazioni bancarie o comunque inerenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite. Ai Consiglieri potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Per i Consiglieri e per tutti coloro che collaborano volontariamente all'attività dell'Associazione, questa provvederà – ove necessario – all'assicurazione nelle misure e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Articolo 29.
In relazione allo sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di incaricati o responsabili, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori, progetti o iniziative. Tali incarichi potranno essere affidati anche a persone estranee all'Associazione e, in tal caso, regolati con contratti di natura privatistica.

Articolo 30.
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.
L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
La nomina dell'Organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c..
Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
Gli incarichi all'Organo di controllo e di Revisione Legale sono conferiti per un triennio.

Articolo 31.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13-14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Articolo 32.
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 33.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria in ragione di una decisione a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri come prescritto dall'art. 21 del codice civile, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio – sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96 – ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A decorrere

dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, con l'iscrizione dell'associazione nel registro stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con le modalità previste dall'art. 9, D.Lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 34.
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni regolamento o deliberato degli organi dell'Associazione, ovvero le controversie tra questa e gli associati, o tra gli associati e che abbiano comunque per oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge riservate alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, verranno obbligatoriamente affidate all'esame ed alla risoluzione di un Collegio arbitrale rituale, regolato secondo le norme del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato è Venezia.

Articolo 35.
Le norme relative alle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 continuano ad applicarsi fino al momento in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione dell'associazione nel registro stesso.

Copia conforme all'originale nei miei atti che si rilascia in formato digitale per gli usi consentiti.

Venezia, lì uno febbraio duemilaventitre.

Firmato digitalmente da CRISTINA ZORZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA:80016330278